

ORIGINALE

*Determinazione n. 26 del 19/07/2023*

**OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023.**

IL SEGRETARIO

PREMESSO CHE annualmente e in via preliminare, l'Ente, con proprio atto di natura dirigenziale, deve procedere alla individuazione delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

VISTE:

- la deliberazione di Assemblea n. 7 del 20/04/2023, esecutiva, di approvazione del "Bilancio di previsione 2023-2025";
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 30/05/2023, esecutiva, relativa all'approvazione del PIAO 2023 unitamente al Piano della Performance;
- i successivi atti di variazione del bilancio del comune e del P.E.G.;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 22/11/2022 di nomina della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il C.C.D.I. per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2022;
- il CCNL siglato in data 21.5.2018;
- il CCNL siglato in data 16.11.2022;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 28.06.2023, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Personale non dirigente, fondo risorse decentrate per l'anno 2023, indirizzi per la costituzione, direttive per la contrattazione decentrata integrativa", con la quale il Consiglio di Amministrazione ha fornito gli indirizzi per la costituzione delle risorse variabili, che si intende interamente richiamata.

DATO ATTO CHE ATO-R ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibrio di Bilancio" e il principio di riduzione della spesa del personale sostenuta rispetto all'anno 2008.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile servizio finanziario.

RITENUTO, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l'anno 2023 in adeguamento dell'art. 79 CCNL 16.11.2022;

CONSIDERATO CHE l'incremento di cui all'art. 33 D.L. 34/2019 può essere applicato sia al fondo risorse decentrate sia ad incremento del Fondo delle Elevate Qualificazioni;

CONSIDERATO CHE il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi" e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province

Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che *"Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli"*.

PRESO ATTO CHE tali verifiche e eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell'articolo 4 del D.L. 16/2014, convertito nella Legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 come confermato dall'art. 79 comma 1 lett. A del CCNL 16.11.2022 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, e che le stesse vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad €19.310,12;
- in attuazione degli indirizzi espressi dal CDA con la Deliberazione n. 10, viene integrato, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. g), l'ammontare delle risorse stabili di €6.373,00 (comprensivo di euro 650,00 di riduzione risorse lavoro straordinario già effettuate nell'anno 2018), dando atto che tale aumento comporta una stabile riduzione delle risorse storiche destinate, dal 2018, alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, che ad oggi è pari a €1.927,00 per l'anno 2023, ad invarianza complessiva di risorse stanziate.
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per €786,76. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per €416,00. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera b) del CCNL 16.11.2022 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 01.1.2021 e a valere dall'anno 2021, per €422,50. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera d) del CCNL 16.11.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 CCNL 2022 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per **€715,00**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017.

TENUTO CONTO CHE le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2023 ai sensi dell'art. 79 commi 1 e 1 bis del CCNL 16.11.2022, e adeguate alle disposizioni del D.L. 34/2019, risultano pertanto essere pari ad € 28.023,38, di cui € 25.683,12 soggette ai vincoli.

PRESO ATTO CHE:

- è stato autorizzato, con la Deliberazione di CDA n. 10, l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 79 comma 2 CCNL 16.11.2022 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 e pertanto vengono stanziate, ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. c) CCNL 16.11.2022, le somme per adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva dell'ente, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, nonché obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale Art. 98 c.1 lett. c) CCNL 2022, definiti nel piano della performance

- o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale, per un importo pari a € 8.350,00;
- tali risorse sono destinate al finanziamento degli obiettivi contenuti nel PIAO 2023 unitamente al Piano della Performance;
  - gli importi, qualora non interamente distribuiti, non daranno luogo ad economie di fondo ma ritorneranno nella disponibilità del bilancio dell'Ente;

RITENUTO DI integrare le risorse variabili di cui all'art. 79 commi 2 e 3 CCNL 16.11.2022, in base alla normativa vigente, degli importi NON soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. d) CCNL 16.11.2022, delle somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente, pari ad € 7.650,00;
- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 3 CCNL 2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018. Sul fondo del trattamento accessorio viene inserito un importo pari ad € 258,85;
- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 3 CCNL 2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018, quale recupero una tantum relativo all'annualità 2022 ai sensi dell'art. 79 c.5 CCNL 2022. Sul fondo del trattamento accessorio viene inserito un importo pari ad € 258,85;
- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 1 lett. b) e c. 5 CCNL 2022, le somme di un importo su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 01.1.2021 e a valere dall'anno 2021, quale recupero una tantum dell'incremento 2021 e 2022 ai sensi dell'art. 79 c.5 CCNL 2022, per € 845,00;

CONSIDERATO CHE l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2023 risulta pari ad € 17.362,70, di cui € 8.350,00 soggette ai vincoli;

VISTA la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

CONSIDERATO CHE il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ss.mm.ii., ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

VISTA la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

TENUTO CONTO CHE nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo del 2023;

RICHIAMATO l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

VISTO l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che «a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla

*predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato."*

TENUTO CONTO CHE nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo.

DATO PERTANTO ATTO CHE l'importo del fondo complessivo 2023 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € 45.386,08, di cui € 34.033,12 soggette al limite 2016.

VISTA la costituzione del fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015), pari a € 28.310,12.

DATO ATTO CHE lo stesso non deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del D.L. 34/2019 e di quanto definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 e pertanto il totale del limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 è confermato pari ad € 28.310,12.

VISTA la costituzione del fondo per l'anno 2023, che per le risorse soggetto al limite (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett. b, art. 79 c. 1 lett. b CCNL 16.11.2022, art. 79 c.1 lett. c CCNL 16.11.2022, art. 79 c.1 bis CCNL 16.11.2022, art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022, art. 79 c. 5 CCNL 16.11.2022, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente), risulta pari a € 34.033,12;

CONSIDERATO CHE:

- il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS;
- l'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018, che prevede di utilizzare le facoltà assunzionali per incrementare il fondo delle E.Q. e/o dall'art. 79 c.3 del CCNL 16.11.2022 che prevede un incremento anche per il fondo delle E.Q., che nel caso specifico risulta pertanto incrementato di € 221,30 da distribuire sull'indennità di risultato.

PRESO ATTO CHE il fondo 2023 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) non deve essere decurtato poiché non supera il limite del fondo 2016.

CONSIDERATO CHE:

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2023 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 34.033,12;
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2023 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 45.386,08;
- il tetto del salario accessorio di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 nel suo complesso (indennità di Posizione e Risultato, Fondo risorse decentrate e Fondo straordinario) per l'anno 2023 risulta inferiore o uguale al 2016 come illustrato nella tabella sotto:

<b>TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017</b>		
	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2023</b>
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	<b>28.310,12</b>	<b>34.033,12</b>
Indennità di Posizione e risultato EQ	<b>15.000,00</b>	<b>15.221,30</b>
Fondo Straordinario	<b>8.300,00</b>	<b>1.927,00</b>

<b>TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017</b>	<b>51.610,12</b>	<b>51.181,42</b>
<b>RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO</b>		<b>OK</b>

<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE</b>		
	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2023</b>
Fondo stabile soggetto al limite	19.310,12	25.683,12
Fondo variabile soggetta al limite	9.000,00	8.350,00
Risorse fondo prima delle decurtazioni	28.310,12	34.033,12
Decurtazioni 2011/2014	0,00	0,00
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00	0,00
<b>TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE</b>	<b>28.310,12</b>	<b>34.033,12</b>
Decurtazioni per rispetto 2016		0,00
<b>RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI</b>		<b>34.033,12</b>
Risorse stabili NON sottoposte al limite		2.340,26
Risorse variabili NON sottoposte al limite		9.012,70
<b>TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE</b>		<b>45.386,08</b>

PRESO ATTO CHE risulta indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 80 c.1 CCNL 16.11.2022 una quota di € 20.873,20 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale).

VISTO il prospetto di costituzione del fondo anno 2023.

RICHIAMATO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante.

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999.

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa al Revisore dei conti per la certificazione prevista dalla Circolare RGS 25/2012.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Visto l'art. 26 dello Statuto, ai sensi del quale il Segretario è il responsabile dell'Amministrazione Generale dell'ente.

In esecuzione della deliberazione di CDA n. 6 del 15/05/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025

#### DETERMINA

- Di dare atto, a titolo ricognitorio, che nel 2022 non sono state spese risorse relative al Fondo lavoro straordinario e che pertanto risulta una economia pari a €7.650,00, registrata come avanzo vincolato in sede di redazione del Bilancio Consuntivo 2022 e applicata con variazione di Bilancio (Deliberazione di Assemblea n. 9 del 17/07/2023 di Variazione di Assestamento generale di Bilancio) al Bilancio relativo all'esercizio 2023, Missione 1, Programma 10, Titolo 1:

Fondo lavoro straordinario			
ANNO	Ammontare risorse	Somme corrisposte per prestazioni di lavoro straordinario	Economie
2022	7.650,00	0,00	7.650,00

- Di costituire, in via provvisoria e salvo conguaglio, per le motivazioni espresse in premessa, il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2023 come da prospetto seguente:

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE		
	ANNO 2016	ANNO 2023
Fondo stabile soggetto al limite	19.310,12	25.683,12
Fondo variabile soggetta al limite	9.000,00	8.350,00
Risorse fondo prima delle decurtazioni	28.310,12	34.033,12
Decurtazioni 2011/2014	0,00	0,00
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00	0,00
<b>TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE</b>	<b>28.310,12</b>	<b>34.033,12</b>
Decurtazioni per rispetto 2016		0,00
<b>RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI</b>		<b>34.033,12</b>
Risorse stabili NON sottoposte al limite		2.340,26
Risorse variabili NON sottoposte al limite		9.012,70
<b>TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE</b>		<b>45.386,08</b>

- Di applicare l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016.
- Di applicare l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, come definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, nel caso risulti un incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2023 rispetto ai presenti al 31.12.2018.



5. Di costituire il fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all'art. 23 del D.Lgs 75/2017 per un importo pari ad € 45.386,08.
6. Di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno per un importo pari ad € 20.873,20.
7. Di confermare che, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, il Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, per l'anno 2023 viene rideterminato in un importo pari ad € 1.927,00.
8. Di dare atto che la somma di €45.386,08, oltre € 10.900,00 per oneri previdenziali e € 3.900,00 per IRAP, trova imputazione come segue e secondo quanto previsto dal principio della competenza potenziata, sarà esigibile nei seguenti esercizi:

DESCRIZIONE	MACROAG.	CAP.	Esercizio	Esigibilità prevista
FONDO RISORSE DECENTRATE	0110101	122/2	2023	€ 24.823,20
		122/4	2024	€ 20.562,88
		-	2025	€ 0,00

DESCRIZIONE	MACROAG.	CAP.	Esercizio	Esigibilità prevista
ONERI	0110101	124/0-	2023	€5.950,00
			2024	€4.950,00
			2025	€0,00

DESCRIZIONE	MACROAG.	CAP	Esercizio	Esigibilità prevista
IRAP	0110102	123	2023	€ 2.130,00
			2024	€ 1.770,00
			2025	€ 0,00

9. Di impegnare la somma di €45.386,08, oltre a oneri previdenziali e Irap, per la parte che integra i provvedimenti già assunti nel corso del corrente anno.
10. Di dare atto che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance/PIAO assegnato nel 2023 al Dirigente/Elevate Qualificazioni, verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli obiettivi.
11. Di dare atto che del presente provvedimento saranno informate le rappresentanze sindacali rappresentative e le R.S.U., se presenti, contestualmente all'avvio della contrattazione collettiva integrativa.
12. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Revisore dei Conti di ATO-R.

Il Segretario  
Dott. Gerlando Luigi Russo  
(f.to in originale)

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000)**

Torino, 19/07/2023

Il Segretario  
Dott. Gerlando Luigi Russo  
(f.to in originale)